



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Ministero della Giustizia



CONVENZIONE QUADRO

TRA CERVIM

E IL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

(Linee Guida per il trattamento di reciprocità delle attività di formazione professionale continua)

Il CERVIM (centro di Ricerche, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura Montana), con sede legale in Aymavilles/Ao e rappresentata da Roberto GAUDIO, codice fiscale GDA RRT 57 A 14 A3260, nella sua qualità di Presidente, avente i poteri per il presente atto,

E

il CONAF (Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali), codice fiscale n. 80247570585, con sede in Roma, indirizzo via Po, 22, rappresentato dal Dott. Andrea Sisti, dottore agronomo, nella sua qualità di Presidente pro tempore, avente i poteri per il presente atto,

PREMESSO CHE

- occorre promuovere la conoscenza dell'offerta formativa degli Enti Pubblici al fine di promuovere lo sviluppo della professione e dei percorsi di formazione continua professionale nei confronti di tutte le parti interessate al loro operato;
- occorre promuovere il processo di accreditamento dei percorsi di formazione - aggiornamento professionale continua;
- occorre promuovere, nel rispetto delle rispettive competenze, ogni forma di collaborazione nell'intera rete nazionale dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali e degli Enti pubblici e/o enti assimilati, al fine di stimolare e incrementare l'integrazione tra





formazione superiore e ambiente professionale, di valorizzare le conoscenze e le competenze proprie dei dottori agronomi e dei dottori forestali, di facilitare l'orientamento e la progettazione per la ricerca professionale e di agevolare ogni altra finalità prevista nella presente convenzione;

- l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali intende promuovere lo svolgimento dell'attività formativa qualificata sia di ingresso alla professione sia per lo svolgimento dell'attività;

VISTO

- La Legge 3/76 e L. 152/92, che regola la professione di dottore agronomo e di dottore forestale;
- il DPR 328/2001, che integra l'Ordinamento professionale dei dottori agronomi e dottori forestali;
- l'art.7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il Regolamento della Formazione Professionale Continua dei dottori agronomi e dei dottori forestali n. 3/2013 approvato dal CONSIGLIO NAZIONALE con delibera n. 380 del 20 ottobre 2013 e pubblicato sul Bollettino del Ministero di giustizia n. 22 del 30 novembre 2013;
- la delibera n. 398 del 20/12/2013 con cui il CONAF ha approvato l'elenco dei settori disciplinari professionali;
- la delibera n. 401 del 20/12/2013 con cui il CONAF ha istituito il Catalogo Nazionale della Formazione Continua Professionale;





CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Ministero della Giustizia



- la delibera n. 397 del 20/12/2013 con cui il CONAF ha adottato i criteri per l'accreditamento delle agenzie formative per i dottori agronomi e dottori forestali;
- la delibera n. 114 del 09/04/2014 con cui il CONAF ha adottato le linee guida per l'applicazione del regolamento per la Formazione Professionale Continua.
- la delibera n.113 del 09/04/2014, con cui il CONAF ha definito i costi standard delle attività di formazione;
- la delibera n. 249 del 27/04/2016 con cui il CONAF ha adottato la Procedura, check-list e vademecum per la formulazione e l'istruttoria dei piani formativi: esame e determinazioni

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

TITOLO I - Definizioni Generali

ART. 1

Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione.

La presente Convenzione Quadro definisce le specifiche operative, ai sensi dell'art.9 lettera d del regolamento per la Formazione Professionale Continua – Reg. n.3/2013, tra CERVIM e CONAF.

ART. 2

Il CERVIM e il CONAF si propongono di conseguire un più stretto collegamento tra le proprie attività istituzionali attuando collaborazioni in ambito scientifico, professionale e formativo.





CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Ministero della Giustizia



ART. 3

Nell'ambito della presente convenzione potranno essere realizzate iniziative concordate riguardanti:

- l'organizzazione di attività didattiche, formative e di aggiornamento professionale a favore degli iscritti agli Albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali quali master, convegni, seminari, corsi e iniziative culturali sia in situ che in FAD inerenti le tipologie di attività formativa previste dal Regolamento per la Formazione Professionale Continua CONAF n.3/2013.

ART. 4

Con la presente convenzione il soggetto sarà abilitato al sistema informativo dei Dottori agronomi e dei Dottori Forestali (SIDAF).

ART. 5

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale coinvolto nelle iniziative in cui si articolerà la collaborazione e che sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.

ART. 6

Agli eventi di formazione verranno attribuiti crediti formativi professionali (CFP) ai sensi degli artt. 4 e 13 del Regolamento per la Formazione Professionale Continua CONAF n.3/2013.

ART. 7

Il CERVIM e il CONAF si impegnano a dare ampia diffusione delle iniziative concordate tramite gli strumenti informativi a loro disposizione (siti web, riviste, notiziari, uffici stampa, ecc.).

ART. 8

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali che verranno acquisiti in relazione alla presente Convenzione quadro nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela e riservatezza dei dati personali predetti.





CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Ministero della Giustizia



ART. 9

La presente convenzione ha la durata di anni 5 (cinque) a partire dalla data di sottoscrizione e si intenderà automaticamente rinnovata per un uguale periodo di tempo a meno di recesso di una delle parti da inviare all'altra con raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza.

ART. 10

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso e le spese relative saranno interamente a carico della parte che ne farà richiesta.

ART. 11

Le eventuali controversie saranno risolte dalla "Direzione generale affari civili e libere professioni" presso il Ministero della Giustizia – Ufficio III – via Arenula 70, Roma.

ART. 12

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni di legge.

La presente Convenzione non prevede alcun onere a carico delle parti.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 01/03/2017

per l'ente CERVIM

Ugo Pasini

Per il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

[Signature]